

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DISAPPLICAZIONE DELLE NORME SULLE PERDITE D'IMPRESA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



La legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", cosiddetta Legge di Bilancio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, all'art. 1, comma 266, ha riformulato l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità), convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40, riproponendo la disapplicazione dei meccanismi di protezione dettati dal codice civile in caso di perdite che incidono in misura patologica sul capitale sociale già in vigore dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020.

LE NOVITA'

In particolare sono state previste la disapplicazione delle norme codicistiche (artt. 2446 c. 2 e 3, 2447, 2482-bis c. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c.) che, in presenza di perdite superiori al terzo del capitale, impongono di ricapitalizzare la società o liquidarla entro l'esercizio o immediatamente ove la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale per perdite prevista dagli artt. 2484, c. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Inoltre il nuovo comma 2 dell'art. 6, relativamente alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ha previsto che:

- Qualora le perdite registrate siano superiori ad un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea alla quale presentare una relazione sulla situazione patrimoniale della società, ma hanno la facoltà di rinviare la decisione di ridurre le perdite al di sotto del terzo del capitale sociale entro il quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale si sono verificate, ossia entro il 31 dicembre 2025. In mancanza di copertura delle perdite, l'assemblea dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite medesime;
- Nel caso in cui le perdite risultino superiori ad un terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea che potrà, anche in questo caso, deliberare di rinviare alla chiusura del quinto esercizio successivo la decisione di riduzione del capitale e suo contemporaneo aumento ad una cifra almeno pari al minimo legale, ovvero la trasformazione o la messa in liquidazione della società. Fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio 2025 non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

La norma ha previsto degli specifici obblighi informativi in capo agli amministratori, i quali hanno l'obbligo di indicare in nota integrativa le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 e rinviate per effetto della sopra citata norma, specificando, tramite appositi prospetti, la loro origine e le movimentazioni eventualmente intervenute nel loro ammontare.

Tuttavia, tali disposizioni non esonerano gli amministratori di una società al rispetto dell'art. 2086 c.c. che ha imposto agli amministratori di istituire all'interno delle proprie aziende degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili funzionali alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Pertanto, qualora una società versasse in una situazione di squilibrio economico-finanziario gli organi gestori sono comunque tenuti ad attivare i più opportuni e adeguati provvedimenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Bitonto, 15 febbraio 2021

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - http://www.studiosaracino.it

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725